Pubblicato il 29/06/2018

N. 00233/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01053/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sull'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 407 del 8.11.2017, nel ricorso numero di registro generale 1053 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dai rappresentati e difesi dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Mazzini n. 83;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n. 97;

per l'annullamento:

- del provvedimento, cat. A.11/2017/Imm. n.6/P.UE. S.L.P., emesso dal Questore di Bari in data 1.9.2017 e notificato via P.E.C. presso il precedente difensore in data 5.9.2017, con cui è stato decretato il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di

lungo periodo e, contestualmente, rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per cd. residenza elettiva;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;

e con i Motivi Aggiunti depositati in data 29 marzo:

- del provvedimento emesso dal Questore di Bari in data 29.01.2018 e notificato a mezzo PEC al sottoscritto difensore in data 29.1.2018, con il quale è stato reiterato ai ricorrenti il rifiuto di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di residenza elettiva;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato con il provvedimento di cui innanzi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati

- del provvedimento emesso dal Questore di Bari in data 29.1.2018 e notificato a mezzo P.E.C. al

sottoscritto difensore in data 29.01.2018, con il quale è stato reiterato ai ricorrenti il rifiuto di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di residenza elettiva;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato con il provvedimento di cui innanzi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 il dott. Lorenzo Ieva e udita, per la sola parte presente, il difensore dei ricorrenti avv. Uljana Gazidede;

Vista l'istanza depositata in data 23.5.2018 con la quale il ricorrente ha chiesto l'adozione delle più opportune misure attuative, ivi compresa la

nomina di un commissario *ad acta*, per l'esecuzione dell'ordinanza n. 407 del 2017 di questa Sezione, non impugnata e rimasta ineseguita, al fine di ottenere in favore dei ricorrenti, provvisoriamente, il cd. *permesso di soggiorno per residenza elettiva*, riservata ogni decisione definitiva alla decisione del merito della causa, circa l'attuale sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge;

Considerato che l'esecuzione dell'ordinanza cautelare provvisoria, a carico dell'Amministrazione, è ineludibile, con riferimento ai presupposti già scrutinati dalla Ordinanza di questa Sezione n. 407 del 2017;

Ritenuto, pertanto, di assegnare all'Amministrazione resistente il termine di trenta giorni per eseguire l'ordinanza stessa, procedendo alla valutazione nei termini ivi indicati e di nominare sin d'ora quale Commissario *ad acta*, per l'ipotesi di persistenza dell'inerzia, il Prefetto di Bari, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere in luogo e in vece della Questura di Bari, se rimasta inadempiente entro l'ulteriore termine di trenta giorni;

Ritenuto sussistere valide ragioni di equità per compensare integralmente tra le parti le spese di lite in relazione a questa fase del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'istanza di esecuzione in epigrafe, la accoglie e, per l'effetto:

a) ordina alla Questura di Bari di provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, al rilascio di un provvisorio permesso di soggiorno per residenza elettiva in favore degli istanti, nei termini di cui all'ordinanza stessa;

b) dispone sin d'ora, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione onerata, che a tanto provveda, entro l'ulteriore termine di giorni trenta, il Prefetto di Bari, con facoltà di delega.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giacinta Serlenga, Presidente FF

Donatella Testini, Referendario

Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Ieva

IL PRESIDENTE
Giacinta Serlenga

IL SEGRETARIO